

L'ANALISI

## Rimesse estere operanti in Italia, controlli Gdf semplificati

Semplificazione dei controlli da parte della **Guardia di finanza** per le rimesse «estere» operanti in Italia, grazie ai poteri attribuiti al Corpo dal dlgs 68/2001. Dalla lettura del novellato dlgs 231/2007, emerge come siano annoverati quali soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio esclusivamente gli agenti in attività finanziaria di intermediari nazionali, in quanto espressamente indicati all'art. 3, c. 3, lett. c) del provvedimento in esame, registrando di fatto un'uscita delle rimesse aventi sede legali all'estero. Gli agenti di intermediari esteri, infatti, pur rimanendo assoggettati a specifici obblighi di acquisizione e conservazione dei dati e di comunicazione di ogni informazione rilevante ai fini della valutazione dell'elemento di sospetto (art. 44), non sono più tecnicamente soggetti obbligati, non comprendendo nell'elencazione di cui all'art. 3 del decreto, pur prevedendo espressamente all'art. 43 l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale, responsabile di assicurare il corretto adempimento degli obblighi previsti nel titolo II, capo V della nuova formulazione del dlgs 231/2007. Il rafforzamento della figura del punto di contatto appare sicuramente funzionale al superamento delle note criticità riconducibili all'asimmetria di adempimenti previsti per gli agenti di intermediari nazionali rispetto agli agenti che operano per conto di intermediari comunitari. Sebbene l'esclusione degli agenti di intermediari esteri nell'attuale normativa di settore potrebbe, a primo impatto, sembrare un passo indietro rispetto alla precedente regolamentazione antiriciclaggio, a parere di chi scrive, è tutt'altro che così. Non rientrando, infatti, più tecnicamente tra i soggetti obbligati al rispetto della disciplina antiriciclaggio, i controlli nei confronti di tali soggetti saranno attuati in maniera sistematica dai reparti della **Gdf** nel corso delle ordinarie attività di servizio in materia di controllo economico del territorio, con l'utilizzo dei poteri di cui il Corpo gode, senza pertanto necessità della preventiva richiesta al Nucleo speciale **polizia valutaria** della delega (prevista dall'art. 9, dlgs 231/2007) all'utilizzo dei poteri ex dpr 148/88.

**Adeguata verifica della clientela.** Per quanto concerne l'adeguata verifica della clientela, la nuova normativa non ripropone il precetto contenuto nel

previgente art. 15, comma 4, del dlgs 231/2007 ai sensi del quale gli agenti dovevano effettuare tale adempimento anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro. L'art. 17, comma 6, del novellato decreto prevede, infatti, che in caso di prestazione di servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica effettuate tramite agenti, nazionali o esteri, siano gli intermediari di riferimento ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali di importo inferiore a 15.000 euro. Tale impostazione comporta che, mentre gli agenti che operano per conto di intermediari stranieri devono comunque osservare le disposizioni di cui all'art. 44 in relazione ad operazioni di qualunque importo, gli agenti che operano per conto di istituti nazionali non hanno obblighi analoghi per i trasferimenti inferiori alla predetta soglia a meno che, ovviamente, non ricorrano i motivi di dubbio o sospetto ex art. 17, c. 2.

**Il regime sanzionatorio e le funzioni della Gdf.** Specifiche disposizioni sanzionatorie per la violazione degli adempimenti fissati negli art. 44 e 45 sono contenute nell'art. 61 della «nuova versione» del dlgs 231/2007. Tale ultima norma è destinata ad avere un rilevante impatto sull'attività operativa della **Gdf** attribuendone, al comma 3, il controllo sull'osservanza delle disposizioni dettate dalla normativa in esame per i soggetti convenzionati e gli agenti di prestatori di servizi di pagamento, nonché l'eventuale contestazione delle violazioni accertate. Per tali motivi, il comando generale del Corpo ha emanato, in data 7 luglio 2017, la circolare n. 210557 (su [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it)). Tale documento, che riguarda in generale l'attività della **Gdf** a tutela del mercato dei capitali, tratta compiutamente anche le modifiche normative che hanno interessato i cosiddetti money transfer, approfondendo altresì il nuovo regime sanzionatorio. Le **Fiamme gialle** sono chiamate, fin da subito, ad operare un sistematico controllo circa il rispetto degli adempimenti in materia di comunicazione, da parte degli agenti operanti per conto di istituti di pagamento esteri, al punto di contatto centrale degli elementi di cui all'art. 44, c. 1, lett. a) e c), da conservare, inoltre, per 12 mesi.

**Giuseppe Sciarretta**  
capitano **Gdf**

